

Publicato il 18/11/2024

N. 03225/2024 REG.PROV.COLL.  
N. 00539/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 539 del 2024, proposto da Azienda di servizi alla persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Meraviglia e Sabrina Allisio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via A. Tolomeo Trivulzio,15;

*contro*

Comune di Colturano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco De Marini e Barbara Savorelli, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Milano, via Emilio Visconti Venosta 7;

*nei confronti*

Azienda Agricola Sudati Giuseppe, non costituita in giudizio;

*per l'annullamento*

- dell'Ordinanza contingibile e urgente (art.50, comma 5 d.lgs. 267/2000) n. 1/2024 emessa dal Sindaco del Comune di Colturano in data 10.01.2024 ed in

pari data notificata a mezzo PEC alla ricorrente; nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Colturano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2024 la dott.ssa Silvia Cattaneo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

L'Azienda di servizi alla persona istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio ha impugnato l'ordinanza contingibile e urgente n. 1/2024 con cui il Sindaco del Comune di Colturano le ha ingiunto, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, di procedere entro dieci giorni dalla notifica del provvedimento, “alla esecuzione delle misure di prevenzione per la messa in sicurezza in emergenza dell'area di proprietà e segnatamente della Roggia Colturana, sita in prossimità di Via delle Industrie, in Colturano, nei modi che la proprietà ritenga più opportuni e in particolare di adottare misure di emergenza e provvisoria di immediato contrasto alla situazione di pericolo per la salute e la sicurezza per evitare l'utilizzo delle acque di scolo per la coltura ed ogni altra azione per ridurre al minimo i rischi di inquinamento dell'area allo scopo ulteriore di preservare da possibili contaminazioni il suolo, l'acqua, i prodotti agricoli, a salvaguardia inoltre della salute animale ed umana”.

Queste le censure dedotte:

I. violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e ss. legge n. 241/1990; falsa e apparente motivazione; eccesso di potere;

II. violazione e falsa applicazione dell'art. 50, d.lgs. n. 267 del 2000; motivazione falsa apparente e contraddittoria; eccesso di potere;

III. violazione e falsa applicazione dell'art. 245 comma 2 d. lgs. n. 152/2006; motivazione falsa e apparente ed eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Comune di Colturano, chiedendo il rigetto nel merito del ricorso.

Con ordinanza n. 351/2024 è stata respinta l'istanza cautelare presentata dalla ricorrente.

All'udienza del 23 ottobre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il primo motivo ha ad oggetto la violazione dell'art. 7 della Legge 241/1990: il Comune avrebbe adottato l'ordinanza senza attendere il decorso dei termini per la presentazione di osservazioni assegnati, con la comunicazione inviata in data 21.12.2023.

Il motivo è infondato.

Il Comune di Colturano ha inviato alla ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento in data 15.12.2023. Il termine di venti giorni per la trasmissione di osservazioni con essa assegnato è stato rispettato: l'ordinanza impugnata è stata adottata in data 10.1.2024, successivamente allo scadere del termine (doc. 14 del Comune).

Ad integrare la violazione non può valere la seconda comunicazione di avvio del procedimento del 21.12.2023: per quanto inviata anche alla ricorrente, essa, come si evince dalla intestazione e dai contenuti, è chiaramente indirizzata alla sola Azienda Agricola Sudati Giuseppe "quale gestore dell'area interessata".

Con il secondo motivo, la ricorrente, dopo avere richiamato i presupposti per l'adozione di un provvedimento contingibile e urgente ex art. 50, D.Lgs. n. 267 del 2000, ha affermato l'illegittimità del provvedimento per la mancata individuazione dei soggetti responsabili dell'inquinamento della roggia ed essendo oltretutto emerso, a seguito del sopralluogo dell'8.2.2022, che gli scoli inquinanti e maleodoranti proverrebbero dagli scarichi dell'area industriale.

Con il terzo motivo vengono dedotti i vizi di violazione dell'art. 245 comma 2 D. Lgs. n. 152/2006, motivazione falsa e apparente ed eccesso di potere.

Nessuna omissione giustificerebbe l'adozione del provvedimento ai sensi dell'art. 245, c. 2, d.lgs. n. 152/2006: la ricorrente, nel rispetto di quanto disposto dalla norma, dopo avere appreso della presenza di liquidi maleodoranti e sostanze schiumose all'interno della roggia, in data 21.2.2022, ha trasmesso una formale comunicazione della, indirizzata al Comune di Colturano, alla città Metropolitana di Milano ed agli altri Enti competenti.

Al contrario, il Comune di Colturano avrebbe omesso di agire nei confronti dei responsabili – che sarebbero facilmente individuabili e in parte individuati – obbligandoli a regolarizzare i canali di scarico, demandando ogni attività alla ricorrente la quale non avrebbe gli strumenti per poter intervenire su una roggia che esce dalla sua proprietà, entra in zona tombinata di proprietà di terzi da cui fuoriesce maleodorante per rientrare nuovamente nei terreni di proprietà della ricorrente.

Le censure – che possono essere esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse – sono infondate.

La ricorrente ha elencato i presupposti, di urgenza, contingibilità, temporaneità, ragionevolezza e proporzionalità, che devono caratterizzare un'ordinanza contingibile e urgente senza, tuttavia contestarne la mancanza con riferimento al caso oggetto del presente giudizio, in violazione del principio di specificità dei motivi di ricorso previsto all'art. 40, c. 1, cod.proc.amm.

Quanto al mancato accertamento di una responsabilità dell'inquinamento in capo alla proprietaria, esso non inficia la legittimità dell'ordinanza impugnata.

Con il provvedimento impugnato il Comune ha ordinato alla ricorrente l'adozione di misure per la messa in sicurezza in emergenza dell'area in quanto proprietaria della roggia mentre ha previsto che adotterà le misure definitive atte a porre rimedio alla situazione di degrado ambientale nei confronti dei responsabili dell'inquinamento.

L'ordine rivolto alla ricorrente è conforme alle prescrizioni dettate dal codice dell'ambiente, non presupponendo un accertamento della responsabilità

dell'inquinamento in capo al proprietario.

La ricorrente trascura di considerare che l'art. 245 d.lgs. n. 152/2006 pone a carico del proprietario non solamente obblighi informativi ma anche di "attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242".

Il proprietario non responsabile dell'inquinamento è, invero, tenuto, ai sensi dell'art. 245, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006 ad adottare le misure di prevenzione di cui all'art. 240, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 152 del 2006 (ovvero "le iniziative per contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato una minaccia imminente per la salute o per l'ambiente intesa come rischio sufficientemente probabile che si verifichi un danno sotto il profilo sanitario o ambientale in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il realizzarsi di tale minaccia") e le misure di messa in sicurezza d'emergenza (non anche la messa in sicurezza definitiva né gli interventi di bonifica e di ripristino ambientale).

La mancata ottemperanza da parte della ricorrente degli obblighi su di essa gravanti in quanto proprietaria dell'area previsti all'art. 245, d.lgs. n. 152/2006, oltre che degli impegni concordati nel sopralluogo tenutosi in data 15.3.2023 (doc. 9 del Comune), è sufficiente ad escludere la sussistenza dei vizi dedotti e ciò a prescindere dalle azioni che il Comune ha posto e porrà in essere nei confronti dei responsabili degli abusi.

Per le ragioni esposte il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, a favore del Comune di Colturano, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2024

con l'intervento dei magistrati:

Gabriele Nunziata, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Silvia Torraca, Referendario

**L'ESTENSORE**

**Silvia Cattaneo**

**IL PRESIDENTE**

**Gabriele Nunziata**

**IL SEGRETARIO**